LOTTO 1

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA
ALL RISKS PROPERTY

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Effetto dalle ore 24.00 del:	31.12.2026
Scadenza alle 24.00 del:	31.12.2030
Codice CIG:	_____

SOMMARIO

SEZIONE 1 - SCHEDA DI COPERTURA 1
SEZIONE 2 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO 2
Art. 2.1 - Definizioni 2
Art. 2.2 - Descrizione del rischio 4
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 7
Art. 3.1 - Durata del contratto, periodo di assicurazione 7
Art. 3.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio 7
Art. 3.3 - Regolazione del premio 7
Art. 3.9 - Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione 9
Art. 3.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 9
Art. 3.11 - Ispezione delle Cose Assicurate 9
Art. 3.12 - Oneri Fiscali 9
Art. 3.13 - Foro competente e norme applicabili 9
Art. 3.14 - Interpretazione del contratto 9
Art. 3.15 - Clausola Consip 9
Art. 3.16 - Statistiche sinistri 9
Art. 3.17 - Obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 10
Art. 3.18 - Trattamento dei dati 10
Art. 3.19 - Coassicurazione e delega 10
Art. 3.20 - Clausola Broker 10
Art. 3.21 - Estensione territoriale 11
Art. 3.22 - Clausola di raccordo 11
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY 12
Art. 4.1 - Forma di copertura 12
Art. 4.2 - Oggetto dell'assicurazione 12
Art. 4.3 - Esclusioni 12
Art. 4.4 - Ulteriori rischi non garantiti 12
Art. 4.5 - Enti esclusi 14
SEZIONE 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI 15
Art. 5.1 - Spese di demolizione, sgombero, bonifica 15
Art. 5.2 - Perdita pigioni 15
Art. 5.3 - Rimborso onorari dei periti 15
Art. 5.4 - Rimborso onorari dei consulenti 15
Art. 5.5 - Ricorso terzi e locatari 15
Art. 5.6 - Rischio locativo 16
Art. 5.7 - Rottura di vetri e cristalli 16
Art. 5.8 - Fenomeno elettrico/elettronico 16
Art. 5.9 - Ricostruzione archivi 16
Art. 5.10 - Maggiori costi 16
Art. 5.11 - Delimitazioni di garanzia 17
A. Eventi socio-politici, atti dolosi - terrorismo e sabotaggio 17
B. Inondazioni, alluvioni e allagamenti 17
C. Eventi atmosferici 17
D. Grandine 17
E. Sovraccarico neve 17
F. Gelo e ghiaccio 17
G. Terremoto 18
H. Danni da acqua 18
I. Spese ricerca del guasto 18
Art. 5.12 - Furto, rapina estorsione di valori 18
Art. 5.13 - Furto, rapina estorsione dei beni 18
Art. 5.14 - Portavalori 19
Art. 5.15 - Differenziale storico-artistico 19
Art. 5.16 - Veicoli ricoverati 19
Art. 5.17 - Cedimento, smottamento e franamento del terreno 20
Art. 5.18 - Crollo e collasso strutturale 20
Art. 5.19 - Parificazione danni da incendio 20
Art. 5.20 - Rinuncia al diritto di surroga 20
Art. 5.21 - Impianti fotovoltaici 20
Art. 5.22 - Contenuto refrigerato 20
Art. 5.23 - Guasti macchinari ed apparecchiature 20

Art. 5.24 - Apparecchiature ad impiego mobile 21
SEZIONE 6 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE E LIQUIDAZIONI DEI SINISTRI 22
Art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro 22
Art. 6.2 - Esagerazione dolosa del danno 22
Art. 6.3 - Procedura per la valutazione del danno 22
Art. 6.4 - Mandato dei periti 22
Art. 6.5 - Operazioni peritali 23
Art. 6.6 - Determinazione del danno (Valore a nuovo) 23
Art. 6.7 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale 23
Art. 6.8 - Leeway Clause 24
Art. 6.9 - Limite massimo dell'indennizzo 24
Art. 6.10 - Anticipo sulle indennità 24
Art. 6.11 - Pagamento dell'indennizzo 24
Art. 6.12 - Indennizzo separato per ciascuna partita 24
Art. 6.13 - Compensazione fra partite 24
SEZIONE 7 - SOMME ASSICURATE, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI 26
Art. 7.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti 26
Art. 7.2 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio 28

SEZIONE 1 - SCHEDA DI COPERTURA

Contrente:	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE Viale Roma, 2 - 53021 Abbadia San Salvatore (SI) P. Iva: 00221400526 PEC: comune.abbadia@postacert.toscana.it
Durata:	Anni 4
Effetto:	Dalle ore 24.00 del 31.12.2026
Scadenza:	Alle ore 24.00 del 31.12.2030
Prima rata:	Alle ore 24.00 del 31.12.2027
Facoltà proroga:	No
Proroga tecnica:	180 giorni
Frazionamento:	Annuale
Broker:	Area Broker S.p.A.
Regolazione del premio:	Prevista

SEZIONE 2 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Art. 2.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa, detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
Danni indiretti:	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Cod. Civ.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Cod. Civ.
Fabbricati:	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, anche storiche vincolate, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Il tutto indipendentemente dalle tecnologie costruttive o dai materiali impiegati non esclusi legno ed altri materiali combustibili. Sono compresi inoltre gli impianti esterni ai fabbricati, anche se interrati. Si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti attrezzati e sportivi, campeggi, centri sportivi, eliporti, aziende agricole e faunistico venatorie e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente, non esclusi impianti per la depurazione e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. L'area interna recintata dei cimiteri è parificata ai locali. L'area recintata e non dei fabbricati e/o prefabbricati, è parificata ai locali. Si intendono altresì compresi nella presente definizione le mura di recinzione in genere, cancelli, grondaie interne ed esterne ai fabbricati e recinzioni di qualsiasi materiale costituite. Si intendono altresì incluse in garanzia le strutture pressostatiche, coperture miste anche tensostrutture, container adibiti a magazzini/uffici, affreschi, statue, graffiti, mosaici etc.. Si intendono comprese le migliorie apportate dall'Assicurato se i locali sono in affitto o uso. Sono inoltre inclusi i prefabbricati anche se costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili.
Fabbricati di interesse storico ed artistico:	I Fabbricati soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs 42/2004 e come tali esenti da imposte ai sensi della Legge 53/1983
Merci:	Oggetto di propria produzione o trasformazione, prodotti finiti o semilavorati diversi da contenuto

Contenuto:	Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati e non rientranti nella definizione degli stessi, o all'esterno dei medesimi, incluse aree circostanti, attrezzature, merci anche di terzi in genere, imballi, etc.. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, archivi, dati, supporti di dati, programmi, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, anche ad impiego mobile, gruppi di continuità etc. Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi. Sono pure compresi i mezzi di locomozione / veicoli iscritti e non iscritti al P.R.A, di proprietà / uso alla contraente o di terzi, posti sotto tetto anche di: tettoie, box, edifici/fabbricati di proprietà dell'Ente o in uso a qualsiasi titolo all'Ente, o di proprietà dell'Ente e dati in uso a terzi; o all'aperto (esclusa la circolazione); si intendono altresì incluse le biciclette, di proprietà/ comodato/uso all'Ente, poste all'aperto ed utilizzate nell'ambito di progetti quali bike sharing, visite didattico- naturalistiche ecc. Con la presente definizione si intendono inoltre, a titolo meramente esemplificativo: attrezzatura, mobilio ed arredi, pareti attrezzate e quant'altro risulti funzionale all'immobile, inclusi arredi, attrezzature urbane e giostre-giochi posti all'aperto; attrezzi e relativi ricambi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti di condizionamento o riscaldamento, anche portatili; impianti in genere, inclusi gli impianti idrici interrati, impianti automatici e non di estinzione, di telegestione / rilevazione videosorveglianza, impianti di teleriscaldamento, antenne, impianti a completamento dei fabbricati, con presa di beneficio anche a favore degli enti proprietari, a seguito di nulla osta contraente. Materie prime, infiammabili e merci speciali, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, magazzini, opifici, officine, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione "Fabbricati". Vengono ricomprese in questa partita se di proprietà del Contraente le aree attrezzate urbane o boschive, la legna tagliata e quant'altro di utilità dell'Ente. Libri, biblioteche, microfilm e supporti visivi. Opere D'Arte: Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture, gessi, stampe, disegni, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, fotografie, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici, libri antichi, manoscritti, perle, pietre e metalli. preziosi, reperti archeologici, reperti naturalistici, tassidermizzati, armi, uniformi, cimeli, manifesti, arredi, strumenti musicali, arredi dei musei e degli altri palazzi aventi carattere storico – artistico, carrozze d'epoca e cose aventi valore artistico o storico ed in generale ogni e qualsiasi oggetto od opera di ingegno avente carattere storico e/o artistico, secondo quanto previsto dal Testo Unico sui beni culturali e successive modifiche
Contenuto notificato:	Il Contenuto, soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs 42/2004 e come tale esente da imposte ai sensi della Legge 53/1983
Valori:	Denaro, (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati in genere, coupon, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmacie, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
Eventi sociopolitici:	Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi in genere

Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte
Eventi atmosferici:	Uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi, etc., e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia), trombe d'aria, tifoni. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, inclusi quelli procurati da intasamento di gronde e pluviali. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni procurati dall'acqua piovana, dal disgelo e da bagnamento in genere diversi da alluvione inondazione allagamento
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Allagamenti e/o traboccamento d'acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature e/o fuoriuscita di liquidi in genere:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento o bomba d'acqua, diverso da inondazioni e/ o alluvioni, Precipitazioni tali da non consentire lo smaltimento da parte dei sistemi di scolo che causino l'allegamento di fabbricati, traboccamento, rigurgito, intasamento gronde e pluviali, occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni, fognature, in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, comprese loro adiacenze e pertinenze
Acqua condotta:	Danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuori uscita di acqua e di liquidi in genere, a seguito di guasto o rottura, di impianti tecnici o di tubazioni
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o dei "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
Furto:	Il reato così come definito dall'art. 624 del Cod. Pen.
Rapina:	Il reato di cui all'art. 628 del Cod. Pen. e più precisamente, la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia assoluta alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati
Estorsione:	Il reato di cui all'art. 629 del Cod. Pen. e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o verso i suoi dipendenti sia verso altre persone
Fenomeno elettrico:	L'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti, corpi illuminanti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, elaborazione, etc.

Art. 2.2 - Descrizione del rischio

L'Ente, esercita le attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, compresa qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato. L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Le attività possono essere esercitate anche per il tramite di Società controllate o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto.
La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera, perciò, per tutte le attività esercitate, nulla escluso né eccettuato.
Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare. A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione e a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso. Sono inclusi in copertura le attrezzature dell'Ente eventualmente utilizzate da dipendenti o collaboratori presso il proprio domicilio per il lavoro agile.
Si conviene tra le parti che:

a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza, ovunque collocati; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente;
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
d) s'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad Aziende ULSS o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER, Case popolari ed assimilati, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate), sempreché assicurate da tali soggetti;
e) enti non diversamente indicati e/o definiti: viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro il recinto e/o entro l'area pertinente ad ogni ente assicurato, deve intendersi assicurato, sia che si ritrovi sottotetto di Fabbricati, sia all'aperto; nella eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce Contenuto.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.
Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simile, tensostrutture, tribune scoperto o parzialmente coperte, gradinate, stand anche in materiale plastico, container adibiti a magazzini ed uffici, etc..
Gli enti e/o partite tutti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
In particolare, il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.
Quanto previsto alla definizione Contenuto, Contenuto notificato, Fabbricati e Fabbricati di interesse storico ed artistico, si intende garantito anche se posto all'aperto.
Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora:

- si trovino a bordo e/o trasportati all'interno di veicoli, natanti, aerei;
- si trovino in giacenza presso sedi della contraente o presso sedi terze, a qualsiasi titolo;
- stazionino temporaneamente in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di carico/scarico.

Le attrezzature/ merci che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite

tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dei fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 3.1 - Durata del contratto, periodo di assicurazione

Il contratto ha la durata indicata nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la scadenza, la Società è obbligata a prorogare l'assicurazione una o più volte, alle medesime condizioni economiche e normative in corso - al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto - per un periodo massimo di **180** giorni oltre la scadenza contrattuale.
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
La facoltà di proroga tecnica di 180 giorni alle medesime condizioni economiche e normative in corso è sempre obbligatoria per la Società (compresi i casi di recesso dal contratto per qualsiasi motivo).

Art. 3.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., avvenga entro i **90** giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del **90°** giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 Cod. Civ.).
Qualora a seguito dei necessari controlli eseguiti dal Contraente non fosse possibile ottenere entro i predetti **90** giorni la conferma formale della regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Società, a semplice richiesta del Contraente la Società si impegna a prorogare il termine di ulteriori 30 giorni, al fine di completare gli adempimenti. Si applica altresì l'art. 11 comma 6 D. Lgs 36/2023.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, ed alla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga e proroga tecnica.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 72 del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 Cod. Civ. nei confronti della Società stessa.
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
In caso di premio frazionato, premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società concede il frazionamento semestrale del medesimo, senza applicazione di oneri accessori di frazionamento.

Art. 3.3 - Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'art. LEEWAY CLAUSE della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

A. per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione dei premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

B. per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall'assicurato al broker, entro 90 giorni dalla notifica dell'importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale "appendice di regolazione", ricevuto dalla società assicuratrice.

Art. 3.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.
In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo – RECESSO DAL CONTRATTO.

Art. 3.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 3.6 - Aggravamento del rischio e revisione dei prezzi
Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio di cui sopra che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al 5%, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'80% della variazione detratta l'alea del 5%, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D.Lgs 36/2023. La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra Contraente e Società, si provvederà alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5 per cento, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione".

Art. 3.7 - Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

Art. 3.8 - Recesso dal contratto
A - annuale
Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta tramite raccomandata AR o PEC, da inviarsi all'altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
B - per sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che il recesso venga inviato all'altra parte almeno 120 giorni prima di tale scadenza.

Nel caso di recesso da parte della Società, per qualsiasi causa, per avere effetto la comunicazione di recesso dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato all'art.

STATISTICHE SINISTRI, al fine di consentire al Contraente l'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione per il piazzamento del rischio.

Art. 3.9 - Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 15 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno fino alla concorrenza di quanto stabilito nel contratto.
Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde comunque salva la facoltà di regresso verso gli altri assicuratori.
In deroga al disposto dell'Art. 1910 Cod. Civ., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto. Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3.11 - Ispezione delle Cose Assicurate
La Società ha sempre il diritto di visionare atti, documenti, beni o visitare le cose assicurate, previa comunicazione al Broker. Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 3.12 - Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 3.13 - Foro competente e norme applicabili
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 3.14 - Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente capitolato, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

Art. 3.15 - Clausola Consip
Il Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui il contraente non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 60 giorni. In caso di recesso verranno rimborsate dalla Società entro 60 giorni dal data del recesso, la parte di premio versato e non goduto al netto delle imposte.

Art. 3.16 - Statistiche sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza annuale di polizza ed in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale editabile (Excel o equipollente), e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- numero del sinistro attribuito dalla Società;
- data di accadimento dell'evento e relativa denuncia;
- tipologia dell'evento;
- nominativo del danneggiato, dell'Assicurato e/o della controparte interessata (se del caso);
- stato del sinistro (cautelativo, aperto, liquidato, senza seguito);
- importo liquidato o posto a riserva;
- data definizione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata tramite pec o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
Nel caso in cui la Società non adempia agli obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio nei modi e nei termini previsti dal presente articolo, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, il Contraente

si riserva la facoltà, trascorsi 15 giorni dal primo sollecito, di applicare una penale pecuniaria di € 20,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 500,00.

Art. 3.17 - Obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Contraente (stazione appaltante), la Società (appaltatore), l'intermediario, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd. filiera) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e dell'art. 3, c. 8 della predetta Legge.

Art. 3.18 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 3.19 - Coassicurazione e delega
Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del Cod. Civ., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in deroga al medesimo art. 1911 Cod. Civ. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'assicurazione.
La Società designata Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici per firmare i documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
La Società delegataria, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici indicate nel riparto si impegna a:
- firmare la polizza e gli atti relativi compreso il presente capitolato;
- incassare i premi dell'assicurazione e di qualsiasi titolo oneroso relativo al contratto;
- gestire e liquidare eventuali sinistri;
- ricevere e gestire ogni comunicazione relativa all'assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Società coassicuratrici, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 3.20 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi e di eventuali titoli onerosi - dell'assistenza e della consulenza del broker, **Area Broker S.p.A. (Iscrizione RUI: B000197920)** - Filiale di Livorno. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto – con eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo e di quelle riguardanti le richieste di rimborso franchigia (se previste) - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, con in copia conoscenza il Broker.
Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al
Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno
del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e di eventuali titoli onerosi potrà essere effettuato dal Contraente tramite il Broker designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Cod. Civ., del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del Contraente di corrispondere direttamente i premi.
Il Broker anche in assenza di accordo di collaborazione con la Società ai sensi dell'art 55 Reg Ivass 05/2006, invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla richiesta. I premi incassati dal Broker verranno versati

alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della Società delegataria le provvigioni nella misura pari al **10,00**% del premio imponibile.
Tale remunerazione risulta essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo. La Società delegataria dichiara pertanto che tale compenso non costituirà un aumento dei premi per il Contraente.

Art. 3.21 - Estensione territoriale
L'Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Vaticano.

Art. 3.22 - Clausola di raccordo
(valido solo in caso di emissione di due contratti separati)

Nel caso in cui per motivi amministrativi venissero emesse polizze separate a copertura delle partite Fabbricati / Contenuto e per le partite Fabbricati di interesse storico ed artistico / Contenuto notificato, si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.
Si precisa inoltre che, nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti, la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY

Art. 4.1 - Forma di copertura

Le garanzie della presente polizza, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Cod. Civ. fatto salvo laddove diversamente indicato o derogato nella descrizione delle singole garanzie Si precisa che, mentre le partite Fabbricati e Fabbricati di interesse storico artistico sono da intendersi a Valore Intero le partite Contenuto e Contenuto notificato sono da intendersi a Primo Rischio Assoluto salvo se diversamente indicato.

Art. 4.2 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o distruzione, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto tassativamente previsto nell'art. ESCLUSIONI.

Art. 4.3 - Esclusioni

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'art. 1912 Cod. Civ.) ad indennizzare i danni causati da:

a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, sequestri, confische, nazionalizzazioni, requisizioni e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dal l'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non sono comunque esclusi danni derivanti da esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;
c) dolo del Contraente, dell'Assicurato e dei rappresentanti legali, la colpa grave dei predetti invece, come il dolo e la colpa grave delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
d) deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarme, termiti, parassiti ed insetti, muffe e funghi, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio o perdita di liquidi;
e) inquinamento di aria, acqua, suolo e contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
f) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte;
g) infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, frode, ammanchi, misteriose sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari;
h) mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismo, maremoto, eruzioni vulcaniche, crollo, assestamento, contrazione o espansione di fabbricati e relative fondamenta, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio;
i) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolano la costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati o macchinari;
j) errori di progettazione e di lavorazione, da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale;
k) guasti meccanici ed elettrici in genere, derivanti da deperimento, usura, logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causati dal suo normale uso o funzionamento, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio o perdita di liquidi;
l) interruzioni di reazioni termiche o isotermiche che danneggino le merci in lavorazione, salvo che tali interruzioni non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
m) perdite di mercato e danni indiretti di qualsiasi genere;
n) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
o) eventi per i quali deve rispondere il costruttore o l'installatore o il fornitore per legge o per contratto;
p) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione.

Sono esclusi i danni a cassonetti o contenitori di rifiuti se di proprietà del Contraente, non sono esclusi eventuali danni a strutture o proprietà dell'Ente consequenziale ai danni ai cassonetti o contenitori. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione.

Art. 4.4 - Ulteriori rischi non garantiti

A. <u>CYBER RISK</u>

In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:

a) Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto riportata;
b) perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto riportata;

a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.
3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.
4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.
5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

DEFINIZIONI:
Per **Danno Cyber** si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi **Attacco Informatico** o **Incidente Informatico**.

Per **Attacco Informatico** si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Per **Incidente Cyber** si intende qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema informatico** o qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Per **Sistema informatico** si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

Per **Dat**i si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un **Sistema Informatico**.

Per **Supporto di elaborazione elettronica dei dati** si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i **Dati** ma non i **Dati** stessi.

B. <u>ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI</u>
Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza.
Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.

La polizza è modificata per includere in deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una **Malattia Trasmissibile**;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi **Malattia Trasmissibile**.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.
La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.
La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:
Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

C. <u>ESCLUSIONE TERRITORIALE</u>

Si intendono esclusi dal perimetro dell'assicurazione i seguenti paesi:
Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, Yemen, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme).

D. <u>SANCTIONS CLAUSE</u>

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 4.5 - Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, stampe, dipinti, statue, collezioni numismatiche e naturalistiche, e qualsiasi altro oggetto classificabile come "opera d'arte", solo qualora i medesimi siano coperti da altra polizza stipulata dal Contraente;
2. discariche, impianti di smaltimento/trattamento rifiuti, inceneritori;
3. opere stradali (compresi piazze, ponti, strade, piste ciclabili ecc.). Non sono considerate opere stradali, le aree di sosta attrezzate e relativi arredi, costruzioni, pensiline, nonché passarelle pedonali ed aree attrezzate;
4. alberi (sono comunque compresi ove costituiscano arredi urbani e natalizi), boschi, coltivazioni, piante, essenze arboree, animali in genere;
5. natanti ed aeromobili;
6. linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro o dall'area di pertinenza dei fabbricati;
7. pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati; sentieri, gallerie, strade ferrate, binari, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, tunnel, oleodotti, gasdotti, installazioni offshore, argini, banchine, porti, pontili, moli e piattaforme in genere;
8. aeromobili, velivoli spaziali e satelliti, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e/o soggetti al D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. e loro accessori, mezzi di trasporto a fune o rotaia;
9. valore del terreno.

SEZIONE 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle condizioni di cui alla SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY)

Art. 5.1 - Spese di demolizione, sgombero, bonifica

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 20% dell'importo liquidabile a termine di polizza le spese di seguito elencate. In caso di esaurimento, inoperatività o di insufficienza della garanzia sopra indicata opererà per le spese sottoelencate l'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI:

a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare alla più vicina discarica disponibile e autorizzata i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi; sono inoltre assicurate le spese sostenute per rimuovere dai locali/aree assicurati acqua, fango e detriti vari accumulati da fenomeni di allagamento/alluvione e provvedere al relativo smaltimento;
b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero opportune per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
c) le spese necessarie per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 Cod. Civ. circa il risarcimento delle spese di salvataggio;

Art. 5.2 - Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza di quanto stabilito all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 5.3 - Rimborso onorari dei periti

Rimborso all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a primo rischio assoluto ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Cod. Civ..

Art. 5.4 - Rimborso onorari dei consulenti

La Società rimborserà inoltre all'Assicurato gli onorari o spese sostenuti per reintegrare la perdita subita, di architetti, ingegneri, ispettori, consulenti o società di consulenza in genere, per progettazioni, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, raccolta prove e informazioni, sopralluoghi, assistenza ricevuta dall'assicurato nella gestione e definizione della pratica di danno indipendentemente o a supporto del perito di parte, offerte ed ispezioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato ritenga produrre.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Cod. Civ. e sino alla concorrenza dell'importo di cui all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.5 - Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e pese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 15% del limite di indennizzo previsto per tale garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ..
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 5.6 - Rischio locativo
La Società, in caso di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Cod. Civ., risponde, a termini della presente polizza, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente assicurazione, anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal Contraente / Assicurato. Il limite di indennizzo è pari a quello indicato all'art 5 della presente sezione.

Art. 5.7 - Rottura di vetri e cristalli
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere, all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto previsto all'art. ESCLUSIONI.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.8 - Fenomeno elettrico/elettronico
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, elettrodomestici, apparecchi, archivi elettronici e circuiti comprese periferiche anche mobili e centraline e qualsiasi tipo dispositivo elettrico ed elettronico anche situato all'esterno, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
d) subiti da valvole e resistenze scoperte.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.9 - Ricostruzione archivi
In caso di sinistro che colpisca gli archivi del Contraente, siano essi cartacei ovvero apparecchiature elettroniche o meccaniche con capacità di archiviazione dati e si renda necessaria la ricostruzione o il ripristino degli stessi, la società indennizza i costi sostenuti per la ricostruzione dei dati siano essi cartacei ovvero elettronici e contenuti nei supporti distrutti e/o danneggiati e/o sottratti, nonché i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e/o il riacquisto dei programmi, ivi compresi quelli in licenza d'uso. La suddetta ricostruzione potrà avvenire anche in una nuova forma, purché il costo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.10 - Maggiori costi
In caso di danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, la Società sì obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, linee dati, collegamenti satellitari, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- realizzazioni ed acquisto di infrastrutture anche telematiche per lavoro agile ed acquisto di hardware e/o software;
- maggiori spese per diversa ricostruzione compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione in vigore al momento del sinistro che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l'uso dei

suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e/o altro luogo individuato dall'Ente.

La presente estensione opererà anche in caso di sospensione dell'attività in conseguenza di ordine dell'autorità ed anche in assenza di danno materiale diretto, ma per eventi straordinari che abbiano coinvolto una pluralità di soggetto e che impongano all'Ente di sostenere costi e spese per
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.11 - Delimitazioni di garanzia

A. Eventi socio-politici, atti dolosi - terrorismo e sabotaggio

La Società non risarcirà, inoltre, i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. Limitatamente agli atti di terrorismo, la Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia, con preavviso di 90 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata o PEC con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.
In caso di recesso dalla garanzia della Società, al Contraente è data facoltà di recedere dall'intero contratto.

B. Inondazioni, alluvioni e allagamenti

La presente polizza comprende i danni diretti e materiali alle cose assicurate da inondazioni, alluvioni e allagamenti.
Si intendono escluse le merci poste in locali seminterrati o interrati la cui base è posta ad altezza inferiore a 8 centimetri dal pavimento. Sono comunque assicurate le cose che per forma, misure e dimensioni debbono essere poste a terra. Per gli arredi/attrezzature/contenuto posti in locali interrati o seminterrati il massimo indennizzo non potrà superare la somma di € 50.000,00.
La presente garanzia è prestata sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

C. Eventi atmosferici

Relativamente ai danni diretti e materiali causati da eventi atmosferici la Società non risarcirà i danni ai seguenti beni:

- enti all'aperto, comunque esclusi autoveicoli, boschi, alberi, coltivazioni; sono comunque in garanzia gli enti all'aperto per loro natura e destinazione (serbatoi, camini, antenne, pluviali, scuri e persiane etc);
- capannoni pressostatici, tendostrutture, tensostrutture e simili oltre quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.
- fabbricati o tettoie aperti da più di due lati e relativo contenuto; sono comunque garantiti gli impianti sportivi, le tribune, gradinate, stadi.

La presente garanzia è prestata sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

D. Grandine

Fermo quanto disposto alla garanzia EVENTI ATMOSFERICI e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine, compresi quelli causati agli enti così detti "fragili" di seguito descritti:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere
- lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati. Sono esclusi i manufatti in eternit o comunque costituiti anche in parte da asbesto.

Per quanto concerne i danni da grandine, sia su fragili che non, la Società non indennizzerà i danni meramente di natura estetica ove l'effetto della grandine (es.: "picchiettatura") non infici le caratteristiche, la funzionalità e la sicurezza dell'immobile e/o della sua copertura.
La presente garanzia è prestata sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

E. Sovraccarico neve

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve, la Società non risarcirà i danni a fabbricati e serbatoi, e loro contenuto, non rispondenti ai criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, in vigore al momento della stipula della presente polizza.
Si intendono esclusi i danni ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.
La presente garanzia è prestata sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

F. Gelo e ghiaccio

Fermo quanto disposto alla garanzia EVENTI ATMOSFERICI e ad integrazione della stessa, relativamente ai danni

causati da gelo e ghiaccio la Società è obbligata unicamente per:
- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

Si intendono esclusi i danni causati a condutture installate all'esterno dei fabbricati o interrate.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

G. Terremoto
Relativamente ai danni diretti e materiali causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati un singolo sinistro purché avvenuti nel periodo di assicurazione. La presente garanzia è prestata sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

H. Danni da acqua
Relativamente ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi, la Società non risarcirà i danni diretti e materiali causati:
- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati che siano poste a meno di cm 8 dal pavimento.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

I. Spese ricerca del guasto
La Società risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute, inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.12 - Furto, rapina estorsione di valori
Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono dei pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere. Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.13 - Furto, rapina estorsione dei beni
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti ai beni di proprietà del medesimo, e dei dipendenti, etc., trovantisi all'interno dei locali tutti, in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque uso adibiti e comunque ubicati, laddove l'assicurato abbia un interesse assicurabile, dovuti a:
- perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature, delle merci, etc., situati nei fabbricati dell'Assicurato così come individuati all'art. DEFINIZIONI causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- furto con destrezza di attrezzatura, apparecchiature e merci.

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica,

chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cmq oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Inoltre, sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.
La garanzia risulta comunque operante per i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo i mezzi di protezione e chiusura siano insufficienti o non conformi oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate. La garanzia è operante anche al di fuori dei locali per le apparecchiature mobili eventualmente trasportate o di uso all'esterno dei locali nei limiti riportati alla tabella di cui alla sezione sopra richiamata.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.14 - Portavalori
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche a seguito di scasso o rottura dei finestrini o delle porte dei veicoli utilizzati per il trasporto, siano essi in sosta temporanea e/o parcheggio. Sono altresì assicurati anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa imputabile a questi ultimi, la garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori. ;
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:
a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti del presente articolo sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.15 - Differenziale storico-artistico
Nella somma assicurata alle partite Fabbricati, Fabbricati di interesse storico artistico, Contenuto e Contenuto notificato, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. DETERMINAZIONE DEL DANNO (VALORE A NUOVO).
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e quant'altro di abbellimento e decoro, e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. È compreso in garanzia il valore di deprezzamento.
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.16 - Veicoli ricoverati
L'assicurazione è estesa ai veicoli iscritti al PRA di proprietà del contraente o di terzi, se in custodia od oggetto di sequestro, esclusivamente quando si si trovino ricoverati nei fabbricati assicurati o nelle pertinenti aree, siano esse cortili, resedi o piazzali recintati. La presente garanzia è operante a Primo Rischio Assoluto, ma a secondo rischio in presenza di eventuali altre garanzie prestate per i detti veicoli da altre polizze assicurative. Resta convenuto che la Società non indennizzerà per singolo veicolo somma maggiore del valore commerciale dello stesso. Si precisa che non sarà operante la garanzia contro la grandine laddove i veicoli non siano posti al coperto o sotto tettoie. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.17 - Cedimento, smottamento e franamento del terreno
In deroga a quanto previsto all'art. ESCLUSIONI – lettera h), la Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti dagli enti assicurati conseguenti a smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta massi; comprese le spese sostenute dalla Contraente per le operazioni di ripristino e normalizzazione del terreno circostante. Queste ultime dovranno essere computate quali spese di demolizione e sgombero.
La presente garanzia è prestata sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.18 - Crollo e collasso strutturale
In deroga all'art. ESCLUSIONI – lettera h), la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo o collasso strutturale, causati da sovraccarico di strutture, di fabbricati e macchinari o da errori di progettazione di calcolo, di esecuzione e di installazione.
La presente garanzia è prestata sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.19 - Parificazione danni da incendio
Sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio e/o limitare /impedire altro sinistro e/o danni da altri eventi garantiti con lo presente polizza.

Art. 5.20 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Cod. Civ. verso:
- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile;
- associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l'assicurato, salvo il caso di dolo;
- proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.

Art. 5.21 - Impianti fotovoltaici
La Società garantisce alle condizioni tutte di polizza gli impianti di produzione di energia di proprietà dell'Ente a condizione che sia valorizzata la relativa partita e che essi non siano posti a terra. I danni conseguenti a mancata produzione in conseguenza di sinistro risarcibile a termini di polizza saranno liquidati forfettariamente in misura pari al 10% in aumento sul danno risarcibile, sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.22 - Contenuto refrigerato
La Società risponde dei danni subiti dal contenuto in refrigerazione da mancato freddo (mancato, anormale, produzione o distribuzione del freddo) anche se dovuta a carenza, fuoriuscita di refrigerante o conseguente qualsiasi evento non escluso dalla presente polizza o in conseguenza di guasti rotture o interruzione negli impianti frigoriferi e nei dispositivi di controllo distribuzione.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.23 - Guasti macchinari ed apparecchiature
La Società indennizza i danni che si manifestino nel macchinario e nelle apparecchiature elettroniche comprese nelle definizioni di Contenuto causate da guasti meccanici ed elettrici anche in deroga a quanto previsto all'art. ESCLUSIONI - lettera k) e ad integrazione di quanto previsto all'art. FENOMENO ELETTRICO / ELETTRONICO.
Sono comunque esclusi danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione, limitatamente alla parte direttamente affetta, o di carattere estetico non influenti sulle prestazioni del macchinario;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
d) subiti da valvole e resistenze scoperte.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

Art. 5.24 - Apparecchiature ad impiego mobile

Si prende atto tra le Parti che le "Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile" si ritengono assicurate anche quando vengono utilizzate al di fuori delle sedi di svolgimento delle attività istituzionali del Contraente e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio degli Stati d'Europa. Si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida anche durante l'utilizzo dei beni da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Limitatamente ai danni da furto su veicoli durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sui quale si trovano le cose assicurate sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sulla base di quanto previsto all'art. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.

SEZIONE 6 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE E LIQUIDAZIONI DEI SINISTRI

Art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Cod. Civ.;
b) entro un tempo ragionevole da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Cod. Civ..
Il Contraente deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, produrre dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare le parti danneggiate o difettose sino all'esame da parte di incaricati della Società per un tempo, comunque, non superiore ai 15 giorni compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Ente;
- attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni entro un tempo ragionevole e compatibile con le esigenze del Contraente;
- fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
- fornire a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.

È facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.

Art. 6.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 6.4 - Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. DETERMINAZIONE DEL DANNO;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata

in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 6.5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6.6 - Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, siano esse in funzione oppure ancora imballate e/o in attesa di installazione, come segue:

1) in caso di distruzione:
- per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali, oppure con caratteristiche superiori, aumentato delle spese di trasporto, montaggio e fiscali e di quant'altro inerente;
- per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore più elevato fra il valore di mercato, stima benevisa o valore segnalato, ove presenti, da atto formale della Sovrintendenza ai Beni Culturali al momento del sinistro;
- per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro.

2) in caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che, quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro simile o con caratteristiche superiori si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per prestazioni;
b) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
c) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art. 1908 Cod. Civ.;
d) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'art. ESCLUSIONI;
e) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricerca, ricostruzione, bonifica, ripristino dei dati e delle informazioni;
f) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'art. DETERMINAZIONE DEL DANNO (VALORE A NUOVO);
g) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ed altre norme in materia di urbanistica e/o di impiantistica, e/o risparmio/contenimento energetico, vigenti al momento del sinistro, la Società riconoscerà integralmente le spese sostenute e rese necessarie per l'adeguamento della costruzione alle norme vigenti.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 6.7 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'art. DETERMINAZIONE DEL DANNO (VALORE A NUOVO) e la somma assicurata

con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri per i quali l'indennizzo non superi la somma di € 75.000,00.

Art. 6.8 - Leeway Clause
Premesso che si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente;
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 6.9 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Cod. Civ. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 6.10 - Anticipo sulle indennità
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, ai sensi del successivo art. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.
La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 6.11 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.
In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.
Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 6.12 - Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. DETERMINAZIONE DEL DANNO (VALORE A NUOVO) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 6.13 - Compensazione fra partite
Si conviene fra le Parti che, se al momento del sinistro, dalle stime fatte, risultassero delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle cose che costituiscono le rispettive partite, tali eccedenze saranno proporzionalmente modificate rispetto ai tassi dei premi e saranno riportate a beneficio dell'insieme delle altre partite eventualmente insufficientemente assicurate ed in proporzione alle insufficienze rilevate.

Pertanto, resta convenuto che:

1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro;
2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante.

SEZIONE 7 - SOMME ASSICURATE, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

Art. 7.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più bassa tra quelle indicate.

Stop Loss	**Importo**
Limite massimo di indennizzo per sinistro e periodo assicurativo	€ 20.000.000,00

Franchigia frontale	**Importo**
Franchigia frontale per ogni sinistro, salvo quanto diversamente disposto	€ 1.000,00

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sotto limiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Art.	**Garanzia**	**Limiti di indennizzo**	**Scoperto e/o franchigia per sinistro**
5.1	Spese di demolizione, sgombero, bonifica	€ 300.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Nessuna franchigia
5.2	Perdita pigioni	30% del valore di ogni immobile con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Nessuna franchigia
5.3	Rimborso onorari dei periti	10% del danno con il limite di € 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Nessuna franchigia
5.4	Rimborso onorari dei consulenti	10% del danno con il limite di € 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Nessuna franchigia
5.7	Rottura vetri e cristalli	€ 3.000,00 per singola lastra con il massimo di € 20.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	€ 500,00
5.8	Fenomeno elettrico/elettronico	€ 250.000,00 per sinistro	€ 500,00
5.9	Ricostruzione archivi	€ 100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Nessuna franchigia
5.10	Maggiori costi	€ 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Franchigia frontale
5.11 Lett. A	Eventi socio-politici – atti dolosi	70% delle somme assicurate con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% minimo € 1.500,00
	Terrorismo e sabotaggio	70% delle somme assicurate con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro
5.11 Lett. B	Inondazioni ed alluvioni	50% delle somme assicurate con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 20% minimo € 25.000,00 per ubicazione
	Allagamenti	50% delle somme assicurate con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per ubicazione
5.11 Lett. C	Eventi atmosferici	70% delle somme assicurate con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 20% minimo € 25.000,00 per ubicazione
	Eventi atmosferici (capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture e simili)	€ 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 20% minimo € 10.000,00 per ubicazione
5.11 Lett. D	Grandine	€ 100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 20% minimo € 10.000,00 per ubicazione
	Grandine su fragili	€ 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 20% minimo € 5.000,00 per ubicazione

Art.	Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
5.11 Lett. E	Sovraccarico di neve	50% delle somme assicurate con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% minimo € 2.500,00
5.11 Lett. F	Gelo e ghiaccio	€ 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Franchigia frontale
5.11 Lett. G	Terremoto	50% delle somme assicurate con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 20% minimo € 25.000,00 per ubicazione
5.11 Lett. H	Danni da acqua	€ 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Franchigia frontale
5.11 Lett. I	Spese ricerca del guasto	€ 100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Franchigia frontale
5.12	Furto, rapina estorsione di valori	€ 40.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	€ 500,00
5.13	Furto, rapina estorsione dei beni	€ 80.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo annuo di € 100.000,00	€ 500,00 – In caso di misure di sicurezza insufficienti scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
5.14	Portavalori	€ 10.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 20.000,00	€ 500,00
5.15	Differenziale storico-artistico	€ 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Nessuna franchigia
5.16	Veicoli ricoverati	€ 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Franchigia frontale
5.17	Cedimento, smottamento e franamento del terreno	€ 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% minimo € 10.000,00
5.18	Crollo e collasso strutturale	€ 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% minimo € 10.000,00
5.21	Impianti fotovoltaici	€ 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% minimo € 2.500,00
5.22	Contenuto refrigerato	€ 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	€ 500,00
5.23	Guasti macchinari ed apparecchiature	€ 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Franchigia frontale
5.24	Apparecchiature ad impiego mobile	€ 20.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 50.000,00	€ 500,00

Si precisa che per ubicazione si intende il singolo fabbricato ed il relativo contenuto o il bene mobile posto stabilmente all'aperto per sua natura e/o specifica destinazione d'uso.

Art. 7.2 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l'ammontare del premio complessivo annuo.

Partita	Enti Assicurati	Somme assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio annuo lordo
1	Fabbricati	39.525.000,00		
2	Fabbricati notificati alla soprintendenza	29.320.000,00		
3	Contenuto a primo rischio assoluto	1.500.000,00		
4	Contenuto notificato a primo rischio	-		
5	Ricorso terzi primo rischio assoluto	1.500.000,00		
TOTALE		**71.845.000,00**	-	

MUR: Massima Unità di Rischio inerente alla partita fabbricati (dato fornito a puro titolo indicativo e non limitativo)

Ubicazione	Indirizzo	Valore
Palazzo Civico	Viale Roma, 2 - 53021 Abbadia San Salvatore	€ 9.300.000,00

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio lordo annuo	€

L'ASSICURATO

Firmato digitalmente

LA SOCIETÀ

Firmato digitalmente